



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 1901/2023 R.G. Affari Civili

TRA

Parte_1 (**C.F._1**), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Pileri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto (TR) in Via della Pace n.13, giusta procura in atti.

CP_1

[...]

Parte_2 (P.IVA **P.IVA_1**), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. **Pt_3** [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Simone Calvigioni e dall'Avv. Francesco Falconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Anguillara Sabazia (RM), in via G. Puccini n. 36, in virtù di procura in atti.


-convenuta

Oggetto: vendita di cose mobili.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* chiamava in giudizio *Parte_2* dinanzi al Tribunale di Terni, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni “-A) *Accertare e dichiarare che la CP_2 è tenuta a prestare la garanzia per il vizio della vettura venduta e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di €.9.295,00 necessaria per la riparazione ed eliminazione del difetto, il tutto maggiorato di interessi legali dal giorno della notifica del presente atto di citazione sino al saldo. -B) Accertare e dichiarare la sussistenza in capo all’attore dell’ulteriore diritto al risarcimento del danno, inteso come mancato godimento delle utilità che l’autovettura avrebbe potuto dare e per i disagi sopportati dallo stesso (fermo tecnico) e, per l’effetto, condannare la CP_2 al pagamento della somma di €.3.192,00 come meglio specificata in epigrafe e come quantificata dal CTU Ing. Persona_1 in €.6,00/giorno; -C) Condannare la convenuta al pagamento, in favore dell’odierno attore, delle spese legali della fase dell’Accertamento Tecnico Preventivo N. 2317/2022 R.G. Tribunale di Terni, quantificate in base alle vigenti Tariffe Professionali in €.2.337,00 oltre accessori di legge (IVA 22% e CA 4%) e refusione delle spese vive sostenute pari ad €.145,50 per contributo unificato e marca da bollo, per un totale complessivo di €.3.555,46; -D) Condannare la convenuta al pagamento dell’onorario di €.1.250,00 oltre accessori di legge per il pagamento del CTU Ing. Persona_1 (All.24); -E) Condannare la convenuta al pagamento, in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario, delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di merito, da liquidarsi in base alle vigenti tariffe professionali.”; riferiva parte attrice che nel mese di maggio 2022 si recava presso l’autosalone *Pt_2* [...] per acquistare un’autovettura usata marca MITSUBISHI modello L 200 la quale non presentava alcun difetto; che il giorno 26/05/2022, deciso per l’acquisto, si recava presso l’autosalone *Parte_2* e, dopo alcune trattative con il titolare sul prezzo e sulla valutazione della propria vettura acquistava l’automobile per il prezzo complessivo di €.19.300,00 cedendo al concessionario, in conto pagamento, la propria autovettura valutata €.1.500,00; che dopo circa un’ora dall’acquisto, dopo aver percorso solamente 104 km, la macchina iniziava a perdere potenza e, dopo pochi secondi, si fermava; che avvertiva telefonicamente l’autosalone *Parte_2* per denunciare il vizio e interveniva il carro attrezzi; che l’officina meccanica accertava una completa rottura del motore che richiedeva addirittura una integrale sostituzione del motore o, in alternativa, la sostituzione di molti pezzi di ricambio; che, successivamente, il venditore *Parte_2* rifiutava di prestare la garanzia dovuta.*




Si costituiva la società CP_2 contestando le doglianze avversarie. La medesima, eccepiva in via preliminare il difetto assoluto di competenza del Giudice adito, per essere la controversia rimessa alla competenza arbitrale, mediante la clausola compromissoria di cui al contratto di compravendita, nonché il mancato esperimento della procedura di conciliazione prevista in contratto. Nel merito, rilevava che il Parte_1 nonostante l'avvertenza datagli dai tecnici della parte convenuta, aveva continuato a marciare con la vettura che già gli aveva dato segnali di possibili guasti, in tal modo provocando egli stesso la rottura del motore; che detto guasto non si sarebbe verificato se il Parte_1 avesse arrestato il veicolo nel momento in cui, sia tramite le spie di bordo, sia tramite altri segnali ben percepibili, aveva avuto contezza della presenza di una anomalia meccanica, trasformando un problema di scarsa rilevanza, in un danno maggiore; concludeva, parte convenuta, che alcuna responsabilità era riconoscibile in capo alla medesima per il danno lamentato dal Parte_1 riconducibile alla nozione del caso fortuito.

La causa, preceduta da un'ATP, veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale. All'udienza del 24.10.2024, il GOP assegnava i termini ex art 189 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali e all'udienza del 13.3.2025 tratteneva la causa in decisione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per parte attrice: “-A) *Accertare e dichiarare che la CP_2 è tenuta a prestare la garanzia per il vizio della vettura venduta e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €.9.295,00 necessaria per la riparazione ed eliminazione del difetto, il tutto maggiorato di interessi legali dal giorno della notifica del presente atto di citazione sino al saldo. -B) Accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'attore dell'ulteriore diritto al risarcimento del danno, inteso come mancato godimento delle utilità che l'autovettura avrebbe potuto dare e per i disagi sopportati dallo stesso (fermo tecnico) e, per l'effetto, condannare la CP_2 al pagamento della somma di €.3.192,00 come meglio specificata in epigrafe e come quantificata dal CTU Ing. [...] Per_1 in €.6,00/giorno; -C) Condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'odierno attore, delle spese legali della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo N. 2317/2022 R.G. Tribunale di Terni, quantificate in base alle vigenti Tariffe Professionali in €.2.337,00 oltre accessori di legge (IVA 22% e CA 4%) e refusione delle spese vive sostenute pari ad €.145,50 per contributo unificato e marca da bollo, per un totale complessivo di €.3.555,46; -D) Condannare la convenuta al pagamento dell'onorario di €.1.250,00 oltre accessori di legge per il pagamento del CTU Ing. Persona_1 (All.24) -E) Condannare la convenuta al pagamento, in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario, delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di merito, da liquidarsi in base alle vigenti tariffe professionali”.*




per parte convenuta:” a) *In via preliminare, in rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza alla luce della clausola compromissoria di cui all’art. 6 del contratto di compravendita ed a favore degli arbitri ivi indicati (All. 2); b) In subordine sul punto, dichiarare improcedibile la causa per mancato esperimento della conciliazione ex art. 6 del contratto di compravendita. c) Con vittoria di spese, competenze e onorari sia del presente giudizio, sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo, da liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali. d) Nel merito, in subordine rispetto alle eccezioni di cui sopra, rigettare la domanda attorea in quanto radicalmente infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa. e) In subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e conseguentemente ridurre il risarcimento ad esso spettante. f) In via parimenti subordinata, comunque ridurre l’importo del risarcimento richiesto, alla luce di quanto detto in narrativa. g) Con vittoria di spese, competenze e onorari sia del presente giudizio, sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo, da liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali».*”

MOTIVI DELLA DECISIONE

A tutta prima va evidenziato che parte attrice non ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., determinando la non contestazione, ex art. 115 c.p.c., delle difese ed eccezioni avanzate dalla parte convenuta; solo alla prima udienza il *Parte_1* contestava – tardivamente – l’operatività dell’art. 6 del contratto di compravendita e dunque della clausola compromissoria e del difetto di competenza, chiedendo note sul punto, che hanno avuto come effetto di concedere, con provvedimento del 07.04.2024, un termine alla controparte - volto ad assicurarle il diritto alla difesa in ossequio al principio del contraddittorio - per articolare prove in ordine alla validità delle clausole di cui all’anzidetto articolo contrattuale. Quanto precede, d’altronde, è in linea con il testo novellato dell’art.101, 2° co., c.p.c. per il quale *“il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni”*.

Ne consegue che la valutazione della condotta processuale attorea, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all’esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (cass. 24415/2021).




Quindi, si rileva la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta in ordine al difetto di competenza in ragione della clausola compromissoria, ex art 6 del contratto di compravendita dell'autovettura datato 26.05.2022 (prodotto da entrambe le parti), che recita: *«Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto...Qualora non si pervenga ad un accordo di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Roma o Civitavecchia»*. L'effettiva negoziazione della suddetta clausola è stata accertata dalla risultanza testimoniale relativa a **Testimone_1** dipendente dell'azienda convenuta, la quale, sentita sulla nota autorizzata del 16.5.2024, ha confermato i relativi capitoli a), b) e c) ovvero che il 26.05.2022 **Parte_1** presso la sede di **CP_2** prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di acquisto della vettura, ha interloquuto e discusso con **Parte_3** di ogni singola clausola del contratto medesimo, proponendo modifiche ed integrazioni. Dalla suddetta testimonianza, in particolare, è stato acclarato l'inserimento e l'approvazione della clausola compromissoria di cui all'art. 6, spiegandogliene il significato al **Parte_1** tanto che questi, a sua volta, ha chiesto di inserire, ottenendolo, come sede dell'arbitrato e della procedura di conciliazione la sede della camera di commercio di Roma alternativa rispetto a quella della camera di commercio di Civitavecchia, normalmente utilizzata dalla **CP_2**. L'anzidetta teste, infine, a dimostrazione che il contratto di acquisto in esame non era costituito da un modello standard, ha precisato *“che il suddetto modulo che mi si mostra io stessa lo modifico a seconda della tipologia del bene e del cliente, ad il modulo è in formato editabile, noi usiamo un programma numbers”*.

Occorre verificare il tipo di arbitrato espresso dalla clausola compromissoria.

Com'è noto, l'arbitrato può essere rituale o irrituale. Entrambi sono espressioni di un unico fenomeno negoziale, alternativo al ricorso al giudice ordinario e si differenzerebbero tra di essi solamente in quanto attraverso l'arbitrato rituale le parti intendono ottenere effetti esecutivi e attraverso quello irrituale esse intendono ottenere effetti solo negoziali ossia, non un lodo ma un contratto.

Per la Cassazione (sentenza n. 6909/2015) in tema di interpretazione della clausola compromissoria, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.

Ciò posto, la qualificazione in termini di ritualità o irritualità dell'arbitrato non può prescindere da un'attenta analisi della clausola compromissoria così come formulata dalle parti. Deve ricordarsi tuttavia che - sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale dominante (secondo l'indirizzo costante della Cassazione, cfr. per ultimo, Cass. ord. n. 39437/21), l'indagine dell'interprete non può fermarsi



alla superficie delle espressioni letterali adottate, ma deve accertare la concreta volontà negoziale che ad essa sottende.

Nel caso di specie, la clausola della scrittura privata (art. 6) dispone: *“Qualora non si pervenga ad un accordo di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato”*. Eventuale controversia in merito all’applicazione dell’ accordo si muove certamente nel senso della ritualità atteso che nella clausola difettano espressioni interpretabili con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell’arbitrato irrituale; inoltre, si osserva come il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale non deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni.

La clausola arbitrale in questione va qualificata, pertanto, come arbitrato rituale, con il rinvio all’esercizio di una giurisdizione privata, e si mette in luce la portata della clausola compromissoria invocata per verificarne l’applicabilità al caso che ci occupa; la controversia ha, infatti, ad oggetto pretese creditorie derivanti dal rapporto originato dal contratto di compravendita dell’autovettura asseritamente non conforme, per la cui risoluzione le parti hanno rinunciato ad adire l’autorità giudiziaria in favore dell’arbitrato.

Quindi, sussistono i presupposti per dichiarare la competenza dell’arbitro e l’incompetenza del Tribunale adito assorbendo ogni altra questione prospettata dalle parti rispetto al merito della pretesa creditoria avanzata.


Infine, si ritiene opportuno precisare che la presente pronuncia è emessa con la forma della sentenza in condivisione dalla giurisprudenza di merito, secondo cui i rapporti tra giudice statale e giudice privato (arbitro), vanno inquadrati come questione di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato non è altro che una pronuncia di difetto di giurisdizione (vds. sentenza del Tribunale di Lamezia Terme 22 Giugno 2010).

Accertato, dunque, il difetto di competenza di questo Tribunale, per la ragione "più liquida" indicata è da ritenersi assorbita ogni altra domanda.

L’assoluta opinabilità della soluzione concessa nel merito, suggerisce la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott. Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:



1) dichiara la propria incompetenza rispetto alla pretesa azionata in giudizio essendo la cognizione della stessa devoluta ad arbitrato rituale ai sensi dell'art. 6 del contratto di compravendita dell'autovettura intercorso tra le parti, datato 26.05.2022;

2) spese compensate.

Terni, 16 marzo 2025

Il GOP
Roberto Pattarone

Arbitrato in Italia